



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 12 maggio 2011

Prot. n.° 101/S.G./Or.S.A

Società - F.S. S.p.A.

Amministratore Delegato

Ing. Mauro Moretti

Trenitalia S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Vincenzo Soprano

TLN

Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Biesuz

Commissione di Garanzia L. 146/90

p.c. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Loro Sedi

Oggetto : norme tecniche sciopero giorni 19-20 maggio 2011 del settore Cargo Trenitalia per tutto il personale di macchina (PdM), dei Professional e Professional Senior del medesimo settore macchina, nonché del personale di terra del settore cargo di Trenitalia con qualifica di Manovratore, Formatore Treno, Verificatore, 1° Tecnico di Manovra e Condotta, Tecnico Polifunzionale Cargo e sciopero giorni 21-22 maggio 2011 di tutto il trasporto viaggiatori di Trenitalia del personale di macchina (PdM) e di Bordo (PdB), Professional e Professional Senior dei settori Macchina e Bordo, nonché Professional di protezione aziendale se comandati di scorta/condotta ai treni interessati allo sciopero.

In allegato, si trasmettono le norme tecniche dello sciopero in oggetto.

Segnaliamo inoltre che la recente sentenza di Cassazione n 12811 del 3 giugno 2009 - qualora ve ne fosse stato bisogno - ha confermato il divieto di sostituire il personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici. Le società del gruppo, tra cui Trenitalia, per un verso comandano il personale di qualifica al fine di garantire i cosiddetti servizi minimi, limitandone il diritto di sciopero, per un altro verso, utilizzano significative quantità di personale non di qualifica, dirigenti e/o superiori gerarchici, per effettuare condotta o scorta di ulteriori treni; per di più, impiegano questi ultimi e il personale non scioperante in prestazioni straordinarie in violazione delle previsioni contrattuali e/o legali. Anche in questa circostanza, riscontriamo esistenza di sollecitazioni, dirette ai quadri del settore, affinché il giorno dello sciopero, seppur coincidente con il loro riposo settimanale, si presentino al lavoro per far circolare treni eccedenti quelli da garantire.

Per quanto sopra, la scrivente diffida le Società del Gruppo FS, nella fattispecie Trenitalia S.p.A., a porre in atto tali condotte, nonché ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero, iniziative formali e/o informali tendenti a conoscere preventivamente l'adesione o meno dei lavoratori allo sciopero.

Distinti saluti.

Per la segreteria Generale Or.S.A.

NORME TECNICHE

Sciopero Nazionale di 24 ore del personale di macchina (PdM) e di Bordo (PdB), Professional e Professional Senior dei settori Macchina e Bordo, nonché Professional di protezione aziendale se comandati di scorta/condotta ai treni interessati allo sciopero addetto a tutto il trasporto viaggiatori di TRENITALIA e TLN

dalle ore 21.00 di sabato 21 alle ore 21.00 di domenica 22 maggio 2011

Sciopero Nazionale di 24 ore per tutto il personale di macchina (PdM), dei Professional e Professional Senior del medesimo settore macchina, nonché del personale di terra del settore cargo di Trenitalia con qualifica di Manovratore, Formatore Treno, Verificatore, 1° Tecnico di Manovra e Condotta, Tecnico Polifunzionale Cargo addetto al trasporto cargo di TRENITALIA

dalle ore 21.00 di giovedì 19 alle ore 21.00 di venerdì 20 maggio 2011

PREMESSA

Si precisa che il personale del gruppo FS operante in TLN futura TRENORD (PdM e PdB) , è da ricomprendere nel personale interessato dallo sciopero sotto riportato.

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dall'allegato sui servizi minimi essenziali L.146/90, all'accordo nazionale del 23.11.99 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale partecipa allo sciopero con le seguenti modalità:

2. NORME GENERALI

2.1 Treni in corso di viaggio

Il Personale comandato in servizio ai treni merci che abbiano orario di arrivo dopo le ore 21.00 del 19 maggio 2011 aderirà allo sciopero a partire dalle ore 21.00.

Il Personale comandato in servizio ai treni merci con partenza prescritta dopo le ore 20.00 e con arrivo dopo le ore 21.00 del 19 maggio 2011 non è tenuto a presentarsi in servizio.

3. NORME PARTICOLARI

Il Personale è tenuto a presentarsi al termine dello sciopero per completare la prestazione se, in relazione al turno di lavoro a lui assegnato, avrebbe dovuto trovarsi in servizio. Se impossibilitato a rientrare nella propria sede, si presenterà nell'impianto in cui ha iniziato lo sciopero per completare la prestazione programmata.

Il personale non è tenuto a presentarsi al termine dello sciopero quando la prestazione programmata rientra interamente nel periodo di sciopero. In tal caso il personale riprenderà il proprio turno alla successiva prestazione. Il personale disponibile sarà utilizzabile dopo la fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

Il PdM consegnerà le chiavi dei mezzi di trazione ai Capi Deposito Distributori o, in loro assenza, ai titolari degli Impianti.

Nelle stazioni le chiavi saranno invece consegnate al dirigente di servizio della stazione dopo aver provveduto, ove richiesto, al ricovero del treno all'atto dell'arrivo.

Il PdM è esonerato dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero.

In ogni caso, il personale ha diritto alla ripresa del turno.

Ai fini normativi, la durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta.

4. NORME GENERALI

4.1 Treni garantiti.

Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza relativi ai giorni feriali e festivi pubblicati da FS nell'apposito quadro dell'orario generale. (quadri N18-21 orario ufficiale f.s.)

Non vi sono treni da garantire al trasporto regionale poiché lo sciopero non interessa le fasce feriali 6-9 e 18-21 (lo sciopero è dalle ore 21 del prefestivo alle 21,00 del festivo).

Nessun treno è da garantire al trasporto Cargo (indipendentemente dal giorno e dall'orario dello sciopero).

4.2 Treni viaggiatori in corso di viaggio

Oltre ai treni garantiti da origine a destino di cui al precedente p.to 2.1. vanno garantiti tutti i treni viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso.

I treni che abbiano arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero e non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al p.to 2.1 sono soppressi o possono essere effettuati con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.

4.3 Personale comandato e sostituzioni

I comandi vengono disposti dalla Società e comunicati per iscritto (M40) ai lavoratori interessati. I comandi per l'effettuazione dei treni garantiti (PdM-PdB) devono essere completi delle modalità per recarsi fuori sede e/o per rientrare alla propria sede. Inoltre il personale comandato all'effettuazione dei treni a lunga percorrenza da garantire dovrà essere inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti con adeguato anticipo e con l'indicazione del turno assegnato.

La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Il personale non espressamente comandato per iscritto dalla Società **non è tenuto a presentarsi in servizio**, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa prestazione.

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto.

4.4 Consegna chiavi

Il P.d.M che ha in consegna chiavi (materiale rotabile, valori) prima di allontanarsi dal lavoro provvederà alla consegna di quanto affidato all'Autorità ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer.

In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dalla Società FS. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare la disabilitazione e l'impresenziamento dell'Impianto alle persone di cui sopra, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 PdM e PdB

Il Personale è tenuto a presentarsi al termine dello sciopero per completare la prestazione se, in relazione al turno di lavoro a lui assegnato, avrebbe dovuto trovarsi in servizio. Se impossibilitato a rientrare nella propria sede, si presenterà nell'impianto in cui ha iniziato lo sciopero per completare la prestazione programmata.

Il personale non è tenuto a presentarsi al termine dello sciopero quando la prestazione programmata rientra interamente nel periodo di sciopero. In tal caso il personale riprenderà il proprio turno alla successiva prestazione prevista. Il personale disponibile sarà utilizzabile dopo la fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

Il PdM consegnerà le chiavi dei mezzi di trazione ai Capi Deposito Distributori o, in loro assenza, ai titolari degli Impianti.

Nelle stazioni le chiavi saranno invece consegnate al dirigente di servizio della stazione dopo aver provveduto, ove richiesto, al ricovero del treno all'atto dell'arrivo.

Il PdM/PdB è esonerato dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero.

Il personale ha diritto alla ripresa del turno.

Ai fini normativi, la durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta.